



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

DETERMINA N. 247 ANNO 2018 DEL 05-04-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 51

OGGETTO:

TRAPANI - IACP - RIMBORSO ALLA DIP. AVV. MONTANTI LAURA DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2018 ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA
SAVONA PIETRO

PREMESSO che l'Avv. Laura Montanti, dipendente di questo Ente, con nota acclarata il 27/03/2018 al n. 4165 del prot. gen., ha presentato istanza di rimborso con allegata ricevuta di pagamento n. 340/18 dell'importo di €uro 250,00, quale somma versata a titolo di quota di iscrizione all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Trapani per l'anno 2018 (Alleg. sub. A al presente provvedimento);

VISTA la sentenza della Cassazione Civile sezione Unite n. 3928 del 20/2/2007, con la quale viene stabilito che l'onere per l'iscrizione all'Ordine degli avvocati, nel caso di dipendente pubblico che può esplicare l'attività di legale esclusivamente per l'Ente dove lavora, dovrà porsi a carico della propria amministrazione di appartenenza;

VISTO il parere reso il 15/3/2011 dal Consiglio di Stato n. 678/2010, il quale ha ritenuto che la tassa di iscrizione all'albo dell'avvocato, dipendente di un ente pubblico, la debba pagare l'ente pubblico datore di lavoro perché è esso a beneficiare in via esclusiva dell'attività forense dell'avvocato dipendente.

Scrive tra l'altro il Consiglio di Stato, testo che si riporta fedelmente:

" Ritiene la Sezione di non condividere la giurisprudenza contabile che ha qualificato l'obbligo di corresponsione della tassa per l'iscrizione come strettamente personale, essendo legato all'integrazione del requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l'ente pubblico (ex **plurimis**: Corte Conti, sez. controllo Toscana, n. 11 del 2008; Corte Conti, sez. controllo Puglia, n. 29 del 2008; Corte Conti, sez. controllo Veneto, n. 128 del 2008).

Secondo tale orientamento a nulla rileva l'esclusività del rapporto di lavoro dipendente dell'avvocato comunale, non potendosi, in difetto di un'espressa previsione di legge o contrattuale, accollare al comune oneri finanziari che spettano, per loro natura, al dipendente essendo il presupposto per la valida assunzione da eccesso di potere la decisione impugnata.

Con essa l'amministrazione ha ignorato la circostanza fattuale secondo la quale, dopo l'assunzione, il rapporto si configura come un rapporto di durata nel quale la prestazione professionale del componente dell'avvocatura civica è resa continuativamente, anno dopo anno, nell'interesse dell'ente di appartenenza in via esclusiva, dovendo gli interessati, per patrocinare innanzi le varie Autorità giudiziarie, essere iscritti al relativo Ordine professionale.

Pertanto, l'iscrizione è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta quando sussista il vincolo di esclusività, nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente.

Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull'amministrazione che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività".

VISTA la Sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015 con la quale la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'Avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 C. C., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”

VISTO l'art. 3 del "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Legale dell'Ente" (Deliberazione n.133/2016) nel quale al comma 3 si legge che: <>;

VISTA la L.R. n. 10/2000;

VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010;

VISTI:

- la deliberazione commissariale n.139 del 29/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 000039 del 11/01/2018, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 422 del 12/01/2018 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
- la deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 139 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la deliberazione Commissariale n.1 dell'11/01/2011;

VISTO l'art. 14 del vigente statuto;

RITENUTO doveroso provvedere;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal funzionario responsabile del Servizio I;

D E T E R M I N A

INTENDERE la narrativa che precede espressamente qui richiamata e, pertanto:

ACCOGLIERE l'istanza dell'Avv. Montanti Laura, come in premessa descritta;

DICHIARARE parte integrante del presente provvedimento allegato sub A) la ricevuta di pagamento della somma di € 250,00 quale quota di iscrizione all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Trapani per l'anno 2018;

IMPEGNARE a favore della dip. Laura Montante la somma di €250,00 sullo stanziamento MIS. 8, PROGR. 2, TIT. 1, MACROAGGR. 102, cap. 356 art.0 "Tasse per iscrizioni ad albi professionali" del Bilancio di previsione 2018/20, gestione competenza, giusta impegno che si assume con il presente atto;

LIQUIDARE E PAGARE, alla dipendente di che trattasi la somma complessiva di € 250,00, a titolo di rimborso della quota pagata relativa all'anno corrente 2018, per l'iscrizione nell'elenco speciale avvocati Enti Pubblici, tenuto presso l'Ordine degli avvocati di Trapani, a mezzo bonifico bancario sul c/c avente il seguente codice iban: omissis;

DARE ATTO che l'obbligazione ha scadenza nel presente esercizio.

IL CAPO AREA ORGANIZZATIVA

Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Pietro GIURLANDA

IL RESPONSABILE DELL'U.U.P.

Rag. Diego Greco

AREA FINANZIARIA

| | |
|--|--|
| SERVIZIO PROPONENTE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | AREA INTERESSATA ORGANIZZATIVA |
|--|--|

